

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 - Pratica ARPAE n. 21317/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-687 del 13/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Sivieri Metalli srl - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 – Pratica ARPAE n. 21317/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

PREMESSO CHE:

In data 30/05/2022 la ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), ha presentato istanza per ottenere l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi situato in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO) ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. n.90032/2022), comprensiva di:

- Autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico (di acque di prima e seconda pioggia) in pubblica fognatura;
- Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995);
- Permesso di Costruire.

La ditta Sivieri Metalli S.r.l. svolge già l'attività di gestione di un impianto di recupero rifiuti nella vicina sede di Via Leonardo da Vinci, di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022; l'attività della Ditta verrà incrementata con l'acquisizione dell'immobile produttivo di via Gazzate 52, costituito da un fabbricato di abitazione per il custode e uffici al piano terra, due magazzini e un grande piazzale dove si intendono stoccare i vari materiali e gli automezzi per il loro trasporto.

Il progetto prevede:

- la sistemazione dell'area cortiliva esterna attraverso la realizzazione di manto di asfalto per la parte destinata alla viabilità interna dei mezzi, verrà però mantenuta l'attuale piattaforma in cemento esistente al centro del lotto.
- il ripristino della recinzione stradale esistente sostituendo le parti danneggiate con nuovi pannelli in cemento prefabbricati, dello stesso tipo di quelli esistenti su via Gazzate. L'altezza di questa recinzione sarà mantenuta di ml. 2,00 come quella preesistente e autorizzata, ripristinando di fatto la situazione originaria (il muro perimetrale – a causa dei regolamenti urbanistici locali – non potrà superare i 2 metri di altezza)
- uno specifico nuovo impianto di depurazione e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, con l'installazione di vasche interrato e la creazione di reticolo fognario per la raccolta totale delle acque meteoriche che poi verranno trattate.
- la sistemazione dell'area esterna lato Ovest della proprietà sul fronte di Via Gazzate con la creazione di posti auto interni e la sistemazione a verde di porzione dell'area; questa sistemazione, risulta garantire una superficie drenante per una percentuale del 10% rispetto all'intera area di proprietà.
- opere interne nella palazzina uffici e abitazione

La tettoia sul lato Nord, a seguito delle recenti normative di prevenzione incendi, sarà chiusa su due lati (lati Nord ed Ovest, ovvero il lato lungo sul retro e quello corto più vicino a via Gazzate),

La realizzazione dell'impianto non è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto effettua solamente attività di recupero R12 ed R13.

La ditta prevede che saranno necessari circa 8 mesi per concludere i lavori in progetto.

L'impianto funzionerà per 225 giorni/anno per 6 ore ciascuno e avrà una capacità di recupero di 8063 t/a di rifiuti non pericolosi attraverso l'operazione R12, e uno stoccaggio istantaneo massimo di rifiuti in ingresso pari a 798 t.

La superficie complessiva dell'impianto è pari a 6.614 m². La superficie coperta è costituita da Palazzina uffici di 127 m², locale deposito merci di 227 m² e tettoia metallica di 316 m². Le superfici scoperte destinate agli stoccaggi sono di 4.670 m² e le aree destinate a verde hanno superficie di 710 m².

Il lotto in cui andrà ad insediarsi la ditta SIVIERI METALLI S.r.l. si trova nella zona artigianale ad ovest del centro di Nonantola (MO), precisamente in via Gazzate n. 52 (all'angolo con via Leonardo Da Vinci, strada lungo la quale si trova l'attuale sede aziendale).

L'insediamento è in particolare inserito in un contesto pianeggiante densamente edificato, caratterizzato da capannoni artigianali e produttivi e dalle strade di collegamento, che si trova a margine di campi agricoli coltivati con abitazioni rurali sparse.

L'area su cui sarà situato l'impianto è di proprietà di Sivieri Metalli srl, come da atto di compravendita trasmesso con le integrazioni prot. 171929/2022 (atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. Mauro Borghi Rep.58295, Registrato a Modena il 17/01/2022 al n. 765 serie IT). L'area dell'impianto è identificata catastalmente al FOGLIO 40 – MAPPALI: 52 sub. 3, 160 sub. 1, 147 sub. 1 (locale deposito merci), 146 sub 1-3-4-5 (palazzina uffici), 145 sub.1 e 148 sub.1 (locali di servizio) del Comune di Nonantola.

DATO ATTO CHE:

con nota n.110905 del 05/07/2022 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Nonantola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, SorgeAqua srl (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 06/09/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.160148 del 30/09/2022). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.164001 del 06/10/2022);

in data 30/11/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.206860 del 19/12/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 19/10/2022 (prot. n.171929, successivamente integrate con nota prot. 177349 del 27/10/2022), ed in tale occasione è emerso che:

la Conferenza dei Servizi, preso atto dei pareri di massima positivi con prescrizioni acquisiti o espressi durante la seduta conclusiva del 30/11/2022 da: Ausl Modena, Comune di Nonantola, ARPAE e SorgeAqua srl, ha ritenuto opportuno, per concludere l'istruttoria, che la ditta fornisca una valutazione di impatto acustico che tenesse conto delle condizioni specifiche di esercizio del nuovo impianto e ha concordato che, nel caso in cui da tale valutazione previsionale non fossero emersi elementi di criticità da sottoporre all'esame della Conferenza, ARPAE potesse concludere i lavori della Conferenza e procedere con il rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con le prescrizioni contenute nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

In data 12/12/2022 (prot. ARPAE n. 202533) la ditta ha trasmesso le suddette integrazioni documentali, che sono state trasmesse agli enti con prot. 206860 del 19/12/2022.

Il presidio territoriale di Modena ha trasmesso la relazione tecnica con prot. 213101 del 29/12/2022; la relazione è stata quindi trasmessa al Comune di Nonantola e AUSL in data 24/01/2023 (prot. 12527) e non sono emerse criticità tali da comportare la necessità di una nuova seduta della Conferenza dei Servizi.

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 90032/2022 del 30/05/2022 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione;
- prot. 90876, 90877, 90882, 90885 del 31/05/2022, documentazione edilizia/urbanistica e di pertinenza dei Vigili del Fuoco trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni del Sorbara;
- prot. 171929 del 19/10/2022, integrazioni richieste dalla Conferenza dei servizi;
- prot. 177349 del 27/10/2022 integrazioni volontarie (sostituzione planimetria di riferimento);
- prot. 193272 del 23/11/2022 integrazioni volontarie (planimetria impianto e calcolo superfici dilavate);
- prot. 202533 del 12/12/2022 integrazioni volontarie a seguito della seduta del 30/11/2022 (valutazione di impatto acustico e planimetria reti fognarie)

ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:

- nota prot. n.213101 del 29/12/2022, con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio territoriale di Modena ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici e rumore), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- nota prot. n. 193272 del 23/11/2022, con la quale il Comune di Nonantola ha trasmesso il Permesso di Costruire;
- parere prot. 16562 del 30/08/2022 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, assunto agli atti ARPAE con prot. n. 141378 del 30/08/2022 e nota prot. 22170 del 29/11/2022, (assunta agli atti ARPAE con prot. n. 195870/2022), con la quale il comando ha precisato che, in mancanza di varianti sostanziali ai fini antincendio al progetto trasmesso in data 05/07/2022, resta valido il parere di conformità alle condizioni di cui alla nota prot. n. 16562 del 30/08/2022.

- parere di SorgeAqua spa Protocollo n. 1871/2022 del 20/12/2022, relativo allo scarico in pubblica fognatura, assunto agli atti ARPAE con prot. n. 207966/2022

PRESO ATTO:

che nella tavola 3.4.5 del PTC2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);

che il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022, con particolare riferimento al cap. 12 del Piano, al punto 12.4 afferma che: “[...] In via generale, gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva [...]”

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 17/01/2023, prot.PR_MOUTG_Ingresso_0004415_20230117 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

La ditta dovrà prestare le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 688 (578+110) t x 140 €/t = **96.320,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 8.063 t/a x 12 €/t = **96.756,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 193.076.00 € (centonovantatremilasettantasei/00)

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed in particolare l'Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di

Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)" per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), alla realizzazione delle opere in progetto e all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in situato in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Permesso di Costruire
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Rumore - regolamentazione delle attività rumorose”
 - “Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti” - 14 Novembre 2022
 - “Permesso di Costruire” rilasciato dal Comune di Nonantola
4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Nonantola, del Permesso di Costruire (Pratica edilizia: 398/2022, prot. ARPAE n.193272 del 23/11/2022) relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nel Permesso di Costruire devono essere trasmesse al S.U.E. del Comune di Nonantola e per conoscenza ad ARPAE;
5. di stabilire che i lavori di realizzazione delle opere dovranno concludersi entro 8 mesi dalla data di rilascio del presente atto;
6. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta proprietaria):

- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
7. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere prestate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **193.076,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
9. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto e l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia e a quanto previsto ai punti 10 e 11;
10. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati:
- il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;
 - la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
11. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà ad esprimere il Nulla Osta all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in ottemperanza a quanto autorizzato dal presente atto e relativi allegati;
12. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 10/02/2033 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

13. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
14. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
15. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
16. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
17. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
18. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Nonantola. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
19. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
20. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) e impianto in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Le operazioni di recupero per le quali la ditta richiede l'autorizzazione sono la messa in riserva R13 e selezione R12 (quest'ultima dei soli rifiuti EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) e EER 150106 (imballaggi misti));

L'attività di gestione rifiuti avverrà nell'area esterna di circa 4700, che, ad eccezione di quella permeabile, è pavimentata in asfalto tranne che per una porzione che risulta essere in cemento e che sarà destinata alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da sfalci e potature.

La tettoia esistente, avente superficie di circa 314 mq, sarà utilizzata per le operazioni di cernita e disassemblaggio dei rifiuti.

Sono inoltre presenti nel lotto un fabbricato, di superficie pari a 223 mq e altezza 7 m, che verrà utilizzato come deposito merci e un edificio dove saranno ricavati l'abitazione del custode e gli uffici aziendali. Sono, inoltre presenti due aree scoperte: una destinata ad essere pavimentata con autobloccanti e utilizzata come parcheggio e un'altra dove sarà alloggiato, fuori terra, il distributore di gasolio per i mezzi aziendali costituito da una cisterna di volume inferiore a 5000 litri munita di vasca di contenimento;

L'azienda, in questo nuovo impianto, non intende gestire tipologie di rifiuti metallici.

Il progetto interessa l'area situata in via Gazzate n. 52 (all'angolo con via Leonardo Da Vinci, strada lungo la quale si trova l'attuale sede aziendale).

La ditta dichiara che la potenzialità massima relativa alla selezione R12 è di 8063 t/anno, considerato che l'attività viene svolta da tre operatori per 235 giorni/anno per 6 ore giorno, risulta una potenzialità massima oraria di 5,7 t/h.

L'attività svolta sui rifiuti consiste in:

selezione manuale e cernita del rifiuto raccolto, al fine di eliminare eventuali impurezze (parti di imballaggio, pezzature di rifiuto non idonee al riutilizzo, corpi estranei ecc.) e mirando a rendere il rifiuto omogeneo per caratteristiche (R13);

selezione di alcune tipologie di rifiuto misto (EER 170904, EER 150106) per ricavarne altri rifiuti di caratteristiche merceologiche uniformi, da avviare al recupero presso impianti terzi (R12).

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di cui vengono chieste le operazioni R12 ed R13, la ditta specifica che sul rifiuto EER 150106 verrà effettuata solo l'operazione R12 (con R13 esclusivamente funzionale alla selezione), mentre sul rifiuto codice EER 170904 potrà essere svolta anche esclusivamente l'operazione R13 (non funzionale alla successiva operazione R12). Tale selezione verrà effettuata sotto la tettoia esistente come da planimetria "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022". La ditta, nelle integrazioni del 19/10/22, dichiara che il rifiuto EER 191212 non verrà ritirato da terzi, come erroneamente indicato nella domanda, bensì lo stesso costituisce il rifiuto prodotto dalla Sivieri Metalli nel corso delle operazioni di selezione dei rifiuti ingressati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 06/09/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.160148/2022) e 30/11/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.206860/2022), non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio territoriale di Modena con prot. n..213101 del 29/12/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Sivieri Metalli Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	
			t	t/a	
CARTA					
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	18	600	
VETRO					
150107	Imballaggi in vetro		5	30	
170202	Vetro		5	30	
PLASTICA E GOMMA					
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		30	1000	
150102	Imballaggi in plastica		10	700	
160119	Plastica		15	100	
170203	Plastica		10	50	
INERTI					
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		20	5000	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla		20	1000	

	voce 170801	R13		
LEGNO				
150103	Imballaggi in legno		50	2000
170201	Legno		50	2000
PNEUMATICI				
160103	Pneumatici fuori uso		20	50
ALTRI RIFIUTI				
200201	Rifiuti biodegradabili		300	2000
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		25	50
TOT		578	14.610	

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R12
			t	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12	110	3.063
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		110	5.000
TOTALE			220	8.063

3. Sul rifiuto codice EER 170904 è ammessa anche esclusivamente l'operazione R13 (non funzionale alla successiva operazione R12) nel rispetto dei quantitativi istantanei e annuali sopra riportati.

Prescrizioni specifiche per le modalità di stoccaggio

- le modalità di stoccaggio dei rifiuti sono riportate nella planimetria Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022, ad eccezione del rifiuto prodotto avente codice EER 191212 che deve essere stoccato esclusivamente in cassone chiuso;
- i rifiuti biodegradabili EER 200201 costituiti per lo più da sfalci e potature, devono essere stoccati solo nell'area centrale dell'impianto con pavimentazione in cemento;
- la gestione dei cumuli dei rifiuti riportati al punto 2. deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto nel parere/valutazione del Vigili del Fuoco di Modena pervenuta in data 30/08/2022 con prot.n.PG/MO/141378; in particolare l'altezza dei cumuli non deve superare i 3 m;
- i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo;
- all'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta. I contenitori nei quali sono presenti in stoccaggio i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in

relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere dotati di copertura, -qualora collocati nell'area cortiliva;

9. i rifiuti polverulenti, i contenitori per liquidi o che comunque possono dare origine a percolazioni devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura;
10. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
11. lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da sfalci e potature deve essere condotto in modo da non originare emissioni odorogene;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai codici **EER 150106** (imballaggi in materiali misti) e **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)*

12. i rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente;
13. le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
14. i rifiuti, qualora costituiti da contenitori per liquidi, devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta e dotati di copertura se collocati nell'area cortiliva;
15. devono essere chiaramente distinguibili e identificabili le aree adibite alla gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 e 170904 in modalità R12 e R13;
16. l'operazione di recupero R12 autorizzata per i rifiuti in questione è costituita da cernita e selezione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche omogenee da avviare al recupero ed eliminazione delle impurezze;
17. dalle operazioni di cui al punto 18 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;
18. lo scarto originato dalle operazioni di cernita dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";

Prescrizioni generali

19. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
20. la gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022", allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto;
21. la viabilità interna deve essere opportunamente segnalata, pulita e soggetta a opportune operazioni di manutenzione qualora necessarie e la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione;
22. la viabilità interna deve essere mantenuta costantemente sgombra, per consentire un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
23. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione delle aree verdi finalizzate al contenimento dell'impatto visivo dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;

24. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;
25. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;
26. i contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; devono inoltre essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
27. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta Sivieri Metalli srl è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
28. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere a disposizione delle autorità di controllo le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue;
29. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12: in tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Sivieri Metalli Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per il successivo ottenimento di Materie Prime Secondarie/End of Waste conformi alle norme specifiche di settore;
30. per l'operazione R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei: non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
31. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui al codice EER 150106 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;
32. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
33. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati in contenitori/cassoni a tenuta;
34. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
35. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati e l'operazione effettuata; analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
36. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
37. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
38. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;

39. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
40. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
41. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
42. le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate su superficie impermeabile;
43. i rifiuti non pericolosi gestiti con l'operazione di recupero R13 devono essere destinati ad impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto e, comunque, entro 12 mesi dalla data di accettazione nell'impianto; i rifiuti che possono per loro natura originare emissioni odorogene, devono essere allontanati dall'impianto nel più breve tempo possibile;
44. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

ALLEGATO ACQUA

Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) e impianto in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIVIERI METALLI SRL, per l'impianto di gestione di recupero rifiuti di NONANTOLA SITA IN VIA GAZZATE, 52, svolge attività di DI RACCOLTA E COMMERCIO DI TIPOLOGIE DI MATERIALI NON FERROSI (CARTA, PLASTICA, VETRO, IMBALLAGGI, ETC..) le cui acque di pioggia risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sull'area, confluiscono previo trattamento nella pubblica fognatura di Via Gazzate, 52 attraverso l'immissione SN_1_IND;
- le acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sull'area confluiscono, previo trattamento, nella pubblica fognatura di Via Gazzate, 52 attraverso il punto SB_1 poi confluyente nell'immissione SN_1_IND;
- lo scarico di acque nere derivanti dai servizi civili, previo trattamento in fossa imhoff e vasca condensa grassi, viene convogliato assieme agli scarichi di prima pioggia e seconda pioggia in fognatura pubblica mista.
- lo scarico delle acque dei coperti degli edifici, viene convogliato assieme agli scarichi civili di acque nere e poi in fognatura pubblica mista.

Nell'impianto in oggetto, la ditta intende realizzare un impianto di trattamento sia delle acque di prima che di seconda pioggia. Dalla planimetria "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022", si rileva che le acque di prima pioggia verranno raccolte in una vasca della capacità complessiva di circa 33 mc, suddivisa in tre scomparti: V1 dove avviene la sedimentazione, V2 dove avviene la disoleazione e la V3 che funge da vasca di rilancio dei reflui al sistema di filtrazione costituito da un filtro a quarzite ed uno a carbone attivo. Il refluo così trattato viene recapitato in pubblica fognatura, attraverso la rete aziendale che raccoglie anche i reflui domestici ed i pluviali derivanti dalle coperture degli edifici presenti.

Le acque di controlavaggio dei filtri, che la ditta fornitrice dell'impianto ipotizza effettuare ogni 15 giorni, per una durata di 10 minuti e con una produzione di reflui stimata in 2,6 mc/h (circa 0,5 mc per ogni controlavaggio), verranno inviate al trattamento di sedimentazione e disoleazione alla vasca di prima pioggia attraverso il pozzetto di calma denominato PSC.

Le acque di seconda pioggia verranno raccolte e trattate in un separatore in continuo costituito da una vasca V4 della capacità di 126,90 mc e da un disoleatore di 14,10 mc; successivamente i reflui verranno recapitati in pubblica fognatura attraverso una tubazione dedicata, allacciata al pozzetto aziendale.

Considerato che l'impianto proposto risulta essere un impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e non un impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento, per il quale risulterebbe sottodimensionato, la soluzione proposta risulta cautelativa rispetto al solo trattamento della prima pioggia. La ditta deve comunque adottare modalità gestionali atte ad evitare la produzione di acque di dilavamento.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione sono classificate come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale delle attività di gestione rifiuti e dalla piazzola del distributore carburanti, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali", il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_1_IND (acque di dilavamento/prima pioggia).

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 06/09/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.160148/2022) e 30/11/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.206860/2022), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta con l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio territoriale di Modena con prot. n.213101 del 29/12/2022 ha prodotto contributo istruttorio e indica prescrizioni relative alla gestione delle acque reflue dell'impianto.

Il gestore della fognatura SorgeAqua spa ha espresso parere favorevole allo scarico con prescrizioni (nota Prot. n. 207966/2022).

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO), è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree dedicate all'attività, classificate come industriali, nella pubblica fognatura di Via Gazzate,52;
2. lo scarico delle acque industriali (prima pioggia) nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. il pozzetto di prelievo campioni è il pozzetto P1, individuato nella planimetria "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022", posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
4. in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali (prima pioggia), n° 2 autocontrolli semestrali per i seguenti parametri: pH; COD; Idrocarburi Totali; Grassi e olii animali/vegetali; Fosforo totale; SST; BOD5; COD 1h; Cloruri; Azoto Ammoniacale; Azoto nitroso; Azoto nitrico; Tensioattivi totali; Cromo Tot.; Nichel; Rame; Piombo; Zinco;
5. le acque di seconda pioggia, nel primo anno di validità dell'autorizzazione, dovranno essere sottoposte a 4 autocontrolli trimestrali ricercando i medesimi parametri individuati per le acque di prima pioggia ed entro 2 mesi dall'ultimo controllo trimestrale effettuato il gestore deve inviare breve relazione riportante anche i risultati delle analisi eseguite. Successivamente, se non si ravvisano problematiche, per tale scarico la periodicità degli autocontrolli sarà annuale;
6. il pozzetto di prelievo delle acque di seconda pioggia è il pozzetto P2, individuato nella planimetria "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022" a valle del disoleatore (vasca V5);
7. è fatto obbligo da parte dell'azienda dell'installazione di n° 2 contatori conformi agli standard SorgeAqua nei seguenti punti:

- 1 misuratore meccanico per le acque di utilizzo industriale (lavaggio dei filtri);
1 misuratore in uscita all'impianto di filtrazione che garantisca una misura reale delle acque scaricate;
8. Le acque di prima pioggia dovranno essere recapitate in pubblica fognatura nell'arco delle 48/72 ore successive all'evento meteorico; tale scarico deve rispettare i seguenti vincoli:
 - inizio scarico: 48 ore dal termine di un evento meteorico sopra i 5 mm;
 - portata di scarico: 3 mc/h;
 - tempo di scarico: 10 ore.
 9. I pozzetti di prelievo e controllo posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, e devono avere una profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
 10. il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasca di trattamento di prima e seconda pioggia, a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo ed allegata alla trasmissione annuale indicata al Pt.14;
 11. le acque di controlavaggio del filtro a quarzite dovranno essere convogliate alla vasca di prima pioggia;
 12. i filtri a coalescenza ed il carbone attivo esauriti dovranno essere avviati al recupero/smaltimento ai sensi della Parte Quarta del DLgs n.152/06;
 13. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione e i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 14. la ditta deve trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a SorgeAqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo;
 15. ogni modifica delle modalità gestionali che possa comportare variazioni nella tipologia delle acque meteoriche scaricate (acque di dilavamento), dovrà essere comunicata preventivamente ad ARPAE al fine di valutare l'adeguatezza dei sistemi di trattamento presenti;
 16. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
 17. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
 18. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Nonantola ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) e impianto in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

L'azienda "Sivieri Metalli Srl" svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi (attualmente nell'impianto sito in Via Leonardo da Vinci n.25 a Nonantola) e intende insediarsi nel nuovo stabilimento di via Leonardo Da Vinci, 25 in Area di Classe IV "Aree di tipo misto", secondo la classificazione comunale vigente.

Come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06 prot. 90032 del 30/05/2022 emerge che:

le attività rumorose maggiormente significative per l'attività in progetto sono costituite dal transito dei mezzi pesanti e passaggio alla pesa, dalla pala meccanica e dal ragno;

le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00).

l'area oggetto di intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attività umana" con limiti di immissione pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;

Nelle adiacenze dell'attività sono presenti alcuni ricettori abitativi denominati come "R1" ed "R2", situati nelle immediate prossimità del nuovo insediamento, in particolare a distanze di 19 m e 36 m dal confine aziendale; il ricettore R1 si colloca in classe IV "Aree di intensa attività umana", mentre il ricettore R2 rientra in un'area di Classe III.

A seguito delle considerazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi del 30 Novembre 2022, è stata integrata la valutazione di impatto acustico con il documento di Dicembre 2022 (rif. prot. 202533 del 12/12/2022); nel documento è stato rivisto il contributo sonoro prodotto dalla movimentazione meccanica dei rifiuti, specificando che verranno movimentati unicamente rifiuti di natura plastica e non metallica. A seguito di tali valutazioni, considerato inoltre che le attività maggiormente impattanti a livello acustico vengono svolte in posizione schermata rispetto alle abitazioni, i calcoli prodotti nell'elaborato mettono in evidenza il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei confronti dei ricettori individuati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico del Dicembre 2022 presentata dalla ditta Sivieri Metalli srl ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95, assunta agli atti ARPAE con prot. 202533 del 12/12/2022;

Acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo del competente Presidio Territoriale di Modena di ARPAE, prot. n. 213101 del 29/12/2022, che ha valutato che i calcoli prodotti nell'elaborato mettono in evidenza il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei confronti dei ricettori individuati.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico, alle condizioni riportate nel paragrafo successivo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Sivieri Metalli S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
2. qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
3. in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
4. le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.